AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 219/21/CONS

ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI DAL SIG. ANDREA BERNAUDO, PRESIDENTE DEL MOVIMENTO "LIBERISTI ITALIANI", E DALL'AVV. ALESSANDRO ONOFRI, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PLURALISMO INFORMATIVO NELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito anche *Testo unico*;

VISTO il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante "*Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell'8 marzo 2021) convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2021, n. 108);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. 2018 - 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTE le segnalazioni presentate in data 19 aprile 2021 (ns. prot. n.0184415), in data 19 maggio 2021 (prot. n. 0231547) e in data 24 giugno 2021 (ns. prot. n. 0279955) dal sig. Andrea Bernaudo, Presidente del movimento "Liberisti Italiani", e dall'avv. Alessandro Onofri, in qualità di suo rappresentante e difensore, con le quali è stata denunciata la presunta violazione dei principi in materia di pluralismo informativo nelle trasmissioni delle emittenti televisive nazionali. In particolare, i segnalanti lamentano che "*numerose trasmissioni di intrattenimento o di approfondimento politico non hanno rispettato i principi di obiettività e completezza informativa con riferimento alle candidature a Sindaco di Roma ed alle proposte programmatiche delle forze politiche a loro sostegno*", citando, a mero titolo esemplificativo, alcuni programmi di informazione in onda sui canali Rai, Mediaset, La7 e Sky. Evidenziano, inoltre, che "*in tali "contenitori" il sedicente candidato a Sindaco di Roma Carlo Calenda, ha goduto di una sovraesposizione rispetto alla sua rappresentanza politica, andando regolarmente in tv a fare la campagna elettorale come candidato sindaco a Roma, sempre senza contraddittorio e più volte affermando - contrariamente al vero - di essere l'unico sfidante della Raggi (...) Considerando che fino ad un mese fa la scadenza elettorale romana era tra il 15 Aprile ed il 15 giugno, il signor Calenda ha avuto uno straordinario vantaggio - dovuto a questa sovraesposizione - rispetto agli altri candidati*". Pertanto, denunciano che il sig. Bernaudo ha "*subito una discriminazione informativa*" essendosi "*candidato a Sindaco, accettando la candidatura con atto autenticato dal Notaio, con il sostegno di una lista ("Liberisti Italiani"), che ha formalizzato tutte le sue candidature al Consiglio Comunale, anche queste firmate ed "accettate" presso il Notaio*". I segnalanti assumono che il rinvio della data di svolgimento delle elezioni comunali aggravi lo squilibrio già realizzatosi "*a danno degli altri candidati ed in particolare del candidato Andrea Bernaudo*". Chiedono pertanto che venga assicurato "*se non analogo spazio (..) almeno un riequilibrio informativo ed un'adeguata compensazione a titolo di riparazione del danno sin qui subito dallo stesso Andrea Bernaudo e dalla lista alla quale è collegato*".

VISTE le memorie pervenute dalle società Rai (in data 4 maggio u.s. prot.n. 0210005 e in data 25 maggio u.s. prot.n. 0239649), R.T.I. (in data 7 maggio u.s. prot.n. 0215302), LA7 (in data 12 maggio u.s. prot.n. 0222130), SKY Italia (in data 10 maggio u.s. prot.n. 0216962), in risposta alle richieste di controdeduzioni dell'Autorità inviate in data 23 aprile 2021 (prot.n. 0194923; prot.n. 0215302; prot.n. 0194928; prot.n. 0194917) e in data 19 maggio 2021 (prot.n. 0233254; prot.n. 0233263), nelle quali, chiedendo l'archiviazione degli esposti, hanno rilevato in sintesi quanto segue:

- gli esposti sono infondati in quanto non è in corso alcuna campagna elettorale e le candidature per il sindaco di Roma, benché annunciate, non sono state al momento formalizzate; inoltre, non è stata fissata la data delle elezioni;

- Virginia Raggi è attualmente Sindaco di Roma e soggetto politico di rilievo nazionale da almeno 10 anni mentre l'on. Carlo Calenda è attualmente Europarlamentare, è stato Viceministro dello Sviluppo Economico dal 2013 al 2016 e, poi, Ministro dello stesso Dicastero dal 2016 al 2018; risulta pertanto coerente, in tale contesto, assicurare la normale dialettica pubblica a soggetti politici attraverso interviste o con la presenza nelle trasmissioni di informazioni e approfondimento, in relazione alle esigenze dell'attualità e della cronaca, liberamente valutate dalle redazioni e testate giornalistiche, nell'esercizio del diritto dovere di informare, quale estrinsecazione della libertà di espressione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione;

- il sig. Bernaudo non è, allo stato, un esponente politico noto a livello nazionale, e l'associazione "Liberisti Italiani" non riveste la qualità di "soggetto politico" ai sensi delle disposizioni sancite a tutela del pluralismo nell'informazione radiotelevisiva; non trova pertanto alcun fondamento la pretesa dell'esponente di dover partecipare a confronti con soggetti politici non rivestendo al momento alcuna carica pubblica e non ricoprendo cariche istituzionali;

- le società si impegnano al rigoroso rispetto delle norme in materia di par condicio elettorale nel corso della futura campagna.

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al periodo 1° ottobre 2020 - 31 maggio 2021, periodo identificato avuto riguardo all'inizio del palinsesto autunnale, subito dopo la fine della campagna elettorale per le elezioni regionali e il referendum (voto del 21 e 22 settembre 2020);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, ha previsto che "*Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai*

direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza";

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l'Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell'11 marzo 2003, stabilendo che l'informazione e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze. Nel provvedimento è chiarito altresì che per "soggetti politici" si intendono quelle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale oppure le forze politiche rappresentate al Parlamento europeo;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO quanto segue in ordine alle doglianze dell'esponente:

- il perdurante stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha determinato il rinvio della data del voto per le elezioni amministrative. Con il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante "*Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021*", convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, è stato infatti stabilito che "*per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a): le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021*; *le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...);le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette; le elezioni*

amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021; (...)le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo";

- ne consegue che, non essendo stata ancora fissata la data del voto, è tuttora incerta la data di inizio della campagna elettorale che sola segna l'avvio del periodo coperto dalle più stringenti prescrizioni della cd. "*par condicio* elettorale";

- secondo quanto previsto dalla normativa di settore (art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) "*la presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione"* e si perfeziona nel momento in cui sono esaurite le verifiche previste da parte degli organi preposti. Ne consegue che allo stato attuale la qualifica di "candidato" non è attribuibile formalmente ad alcun soggetto;

- gli esponenti politici cui si fa riferimento nelle segnalazioni (Carlo Calenda e Virginia Raggi) aderiscono a forze politiche che vantano una rappresentanza parlamentare (Parlamento italiano e/o europeo) e, anche in ragione dell'attuale veste istituzionale o del ruolo istituzionale ricoperto nel più recente passato, partecipano attivamente alla vita politica che caratterizza l'attualità della cronaca;

- il segnalante pertanto non è qualificabile come "soggetto politico" ai sensi della normativa richiamata;

CONSIDERATO che i notiziari, in quanto strettamente correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, si caratterizzano per l'esposizione generale delle principali notizie di attualità politica-istituzionale mentre i programmi di approfondimento informativo sono dedicati alla trattazione specifica ed approfondita di notizie o temi legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di soggetti politici le cui iniziative afferiscono a quelle tematiche;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nelle sentenze 10 dicembre 2014 n. 6066 e n. 6067 ha osservato che il criterio di ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti ai soggetti politici non può essere esteso ai programmi di informazione che vanno in onda nei periodi non elettorali. In particolare, secondo il Supremo Collegio "*non vi è una fonte legislativa che disciplini i programmi di informazione trasmessi in periodi non elettorali, prevedendo obblighi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti dei partiti politici……"* e la valorizzazione della libertà di informazione comporta una netta distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica ed il ricorso, al fine di valutare il rispetto dei principi di parità di trattamento ed imparzialità tra i diversi soggetti politici, contemplati all'art. 7, comma 2, lett. c), del Testo unico, ad un'analisi basata su "*criteri qualitativi […] analizzando il tipo*

di programma, le modalità di confezionamento dell'informazione, la condotta dei giornalisti, l'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite". Vi sono, dunque, "*disposizioni che fissano principi generali da applicare sulla base di criteri qualitativi (e da esternare mediante giudizi motivati) e non meramente quantitativi (ossia consistenti nel mero riferimento a cifre o quote percentuali)*";

RITENUTO, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione del rispetto del pluralismo nei programmi di informazione diffusi nei periodi non elettorali, che le richieste dell'esponente non possono essere accolte in quanto non appare configurabile alcuna violazione delle disposizioni applicabili nei periodi non elettorali;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione delle segnalazioni presentate dal signor Bernaudo per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Roma, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba